



Immagine tratta dal Manuale operativo SISTRI (Ministero dell'ambiente)

IL SISTRI E LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EDILIZIA

GIACOMO MORETTI

Dal mese di giugno 2016 sono in vigore le nuove linee guida per la tracciabilità dei rifiuti e, in attuazione delle previsioni contenute nel DM 30 marzo 2016, n. 78, il Ministero dell'ambiente ha pubblicato la versione aggiornata del manuale Operativo SISTRI e il manuale sulle Procedure di iscrizione e gestione del fascicolo azienda. La riformulazione della disciplina comporta per gli operatori la necessità di aggiornare i documenti e le procedure del sistema di tracciabilità dei rifiuti con una serie di adempimenti sia a livello di progettazione dell'eventuale riutilizzo del materiale in loco, sia in relazione alla necessità di iscrizione al SISTRI. In queste pagine un utile aggiornamento.

In attuazione delle previsioni contenute nel DM 30 marzo 2016 n. 78, il Ministero dell'ambiente ha pubblicato la versione aggiornata del "Manuale Operativo SISTRI e del Manuale sulle Procedure di iscrizione e gestione del fascicolo azienda". Entrambi rappresentano una guida pratica e un utile strumento informativo per gli operatori di settore in merito alle procedure di iscrizione al sistema di tracciabilità rifiuti e alla gestione del fascicolo azienda. Consapevoli dell'importanza di un costante aggiornamento sul Sistema della tracciabilità dei rifiuti nell'esercizio della professione di geometra, in queste pagine vengono fornite alcune informazioni utili sulle innovazioni introdotte e sull'argomento in generale.

Che cosa è il SISTRI?

Il SISTRI (SISTema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) viene istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto 17 dicembre 2009 e successivo Regolamento di attuazione di cui al Decreto 18 febbraio 2011 e s.m.i., per permettere **l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania.**

Il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente ha la gestione dei processi e dei flussi di informazioni contenuti nel SISTRI e garantisce la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti.

Il SISTRI risulta interconnesso telematicamente con:

- l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- il SITRA il sistema informativo per la gestione dei rifiuti della Regione Campania;
- il Corpo Forestale dello Stato allo scopo di intensificare l'azione di contrasto alle attività illecite in materia di gestione dei rifiuti.

Inoltre, il SISTRI sarà interconnesso telematicamente con:

- l'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- la Guardia Costiera e le imprese ferroviarie per garantire la tracciabilità dei rifiuti speciali, anche per quanto riguarda il trasporto marittimo e ferroviario.

Al completamento delle interconnessioni, sarà creato un sistema-rete che consentirà di conoscere la movimentazione completa dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale.

A tutti gli operatori iscritti al SISTRI, in funzione della tipologia di iscrizione, vengono consegnati strumenti e dispositivi elettronici per il collegamento e l'accesso al Sistema SISTRI per consentire la trasmissione di dati, l'apposizione di firma elettronica e la memorizzazione di informazioni relative al rifiuto prodotto, trasportato, stoccato o trasformato.

E' interessante capire come, ove esiste l'obbligo che vedremo in seguito, il rifiuto viene monitorato con sistema informatizzato dal sito di produzione fino al sito di stoccaggio mediante un apparecchio chiamato Black Box che viene installato su ciascun veicolo per il trasporto di rifiuti.

E' previsto inoltre l'utilizzo di apparecchiature di video-sorveglianza per monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dagli impianti di discarica, di incenerimento e di co-incenerimento, destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti.

Particolarmente interessanti sono le due pubblicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di recente pubblicazione per gli operatori della filiera del rifiuto:

- Il **nuovo manuale operativo SISTRI**, oltre a fornire una descrizione del sistema, fornisce informazioni generali relativamente agli strumenti, alle procedure e al suo utilizzo in generale. In maniera sintetica si elenca il contenuto del manuale:

- descrizione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI;
- sistema SISTRI;
- overview delle procedure ordinarie;
- procedure generali;
- procedure particolari;
- altri soggetti;
- Regione Campania;
- procedure di emergenza.

- Il **manuale Procedure iscrizione e gestione del fascicolo azienda** è un valido strumento di informazione per i soggetti interessati (obbligati o che aderiscono volontariamente), con indicazioni puntuali per l'iscrizione al SISTRI e la gestione del relativo fascicolo azienda. In maniera sintetica si elenca il contenuto del manuale:

- iscrizione al SISTRI;
- modalità di iscrizione;
- procedure speciali di iscrizione;
- modalità di pagamento dei contributi;
- dotazioni tecnologiche del SISTRI;
- distribuzione dei dispositivi SISTRI;
- gestione delle Black Box;
- gestione operativa dei sistemi di videosorveglianza;
- comunicazioni al SISTRI e gestione del fascicolo azienda;
- interoperabilità;
- contatti.

Si rimanda al contenuto dei manuali sopra menzionati per l'approfondimento dei contenuti consultabili e scaricabili dal sito www.sistri.it nella sezione UTILITÀ – DOCUMENTI.

Molto interessanti sono inoltre gli schemi dei processi di gestione del rifiuto speciale contenuti in due schede grafiche che indicano le attività e gli obblighi a carico del produttore, del trasportatore e del destinatario del rifiuto nelle ipotesi che vengano o meno utilizzati contestualmente al trasporto i dispositivi informatizzati di controllo del SISTRI. Gli schemi sono contenuti nel manuale operativo SISTRI alle pagine 30 e 32 .

Qual è l'importanza del SISTRI e cosa comporta in relazione alla gestione dei rifiuti nell'edilizia?

I professionisti dell'area tecnica che progettano e dirigono appalti edili per la realizzazione di nuove costruzioni e/o ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente devono necessariamente relazionarsi con il SISTRI anche solo per gli obblighi di verifica e controllo che spettano al produttore del rifiuto. Ma chi è il produttore del rifiuto?

Salvo diverse e precise disposizioni contrattuali il produttore del rifiuto è il committente dell'opera e su di lui e sul progettista sorgono diversi obblighi relativi alla progettazione ed al riutilizzo del rifiuto e/o delle terre da scavo nonché del conferimento in discarica dello stesso.

Ma cosa sono i rifiuti speciali? Sono rifiuti speciali (art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006):

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando che le terre e rocce da scavo non sono rifiuti ove ricorrano determinate condizioni (dettagliatamente stabilite dall'art. 186);
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti (CDR).

L'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 - Terre e rocce da scavo dispone:

"1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel me-

desimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non

possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto".

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente la necessità di una serie di adempimenti a carico del Committente, del Progettista, del Direttore dei Lavori, della impresa Appaltatrice e di eventuali Subappaltatori, sia a livello di progettazione dell'eventuale riutilizzo del materiale in loco, sia in relazione alla necessità di iscrizione al SISTRI, nonché di verifica ed ispezione in relazione al trasportatore del rifiuto ed al sito di destinazione del rifiuto che vedremo su un prossimo articolo anche in relazioni a eventuali clausole contrattuali tra le parti.

NB: Gli schemi dei processi di gestione del rifiuto speciale sono contenuti nel Manuale operativo SISTRI alle pagine 30 e 32:

http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/MANUALE_OPERATIVO_SISTRI.pdf